

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 874

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro della sanità

(DE LORENZO)

di concerto col Ministro della pubblica istruzione

(JERVOLINO RUSSO)

col Ministro per gli affari sociali

(BOMPIANI)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e col Ministro dell'interno

(MANCINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1992

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI.- In attesa del riassetto del Servizio sanitario nazionale secondo le indicazioni dell'apposita delega conferita al Governo, si rende necessario garantire la continuità del regime transitorio di gestione delle unità sanitarie locali di cui al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, mediante la reiterazione del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, non convertito in legge.

Il testo proposto riflette puntualmente il contenuto del decreto-legge n. 418 del 1992, del quale mantiene anche le scadenze temporali (decadenza degli amministratori straordinari in carica dal 1° gennaio 1993; rinnovo degli stessi non oltre il 15 gennaio 1993, mediante conferma degli uscenti o scelta di nuovi amministratori; proroga degli organi transitori delle unità sanitarie locali fino al 31 dicembre 1993) con alcune marginali integrazioni, concernenti:

a) l'inserimento al comma 6 dell'articolo 1 della previsione della diffida quale adempimento preliminare per l'esercizio dei poteri sostitutivi del Ministro della sanità nei casi di inadempienza delle regioni;

b) l'inserimento di un comma aggiuntivo allo stesso articolo 1 in relazione al particolare assetto statutario delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) la proroga fino al 31 dicembre 1993 della posizione di impiego con il Servizio sanitario nazionale dei dipendenti che esercitano entro il 31 dicembre 1992 l'opzione irrevocabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

d) l'abrogazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente la natura giuridica e il nuovo statuto della Croce rossa italiana, secondo la disposizione già contenuta nell'articolo 1, comma 3, del

decreto-legge 20 luglio 1992, n. 343, non convertito.

Inoltre è stato precisato che la conferma degli amministratori straordinari nominati senza la consultazione del comitato dei garanti è subordinata allo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 35 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 1991.

Con tale norma si intende assicurare uniformità di procedure nella nomina degli amministratori rendendo obbligatoria la scelta da parte del presidente della giunta regionale nell'ambito della terna proposta dal comitato dei garanti. Sicchè l'amministratore comunque nominato senza l'interpello del comitato dei garanti non può essere riconfermato se non incluso nella terna richiesta e fornita ai sensi del presente decreto.

Riguardo alla responsabilità amministrativa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, è stato integrato il comma 3 dell'articolo 1, nel senso di estendere la relativa normativa recata dall'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per gli amministratori locali anche ai fatti che formano oggetto di procedimenti in corso.

Per quanto riguarda, infine, l'accertamento provvisorio dell'*handicap* è stato integrato il precedente articolo 2 con alcune disposizioni che prevedono l'accertamento in via provvisoria da parte di un medico specialista nella patologia, i cui effetti vengono meno con l'emissione dell'accertamento definitivo da parte delle commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le modificazioni sopra esposte non comportano oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già quantificati con riguardo al precedente decreto-legge n. 418 del 1992.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE TECNICA

Oneri indotti dai commi 4 e 5 dell'articolo 1
(in milioni di lire)

		Differenza	Totale
Attuale costo amministratori straordinari (calcolato in media su unità sanitarie locali con 105.000-250.000 assistiti) ...	62.300		
Costo indotto dal provvedimento (costo medio per numero unità sanitarie locali = 91 x 659)	59.969	- 2.331	
Attuale costo collegi revisori (calcolato in media in base alle leggi regionali)	14.300		
Costo indotto dal provvedimento	21.895	+ 7.595	5.264
Costo medio per unità sanitaria locale		L. 7.988.000	
Disamina oneri collegio revisori	21.895		
a) per le unità sanitarie locali con spesa corrente inferiore a 200 miliardi di lire (n. 579):			
1) membri ordinari 2 (costo medio = 10 per cento compenso medio amministratori, pari a 9,1) onere 2 x 9,1 x 579	10.538		
2) presidenti collegio (indennità altri componenti + 20 per cento) 9,1 + 20 per cento = 11 x 579	6.323		16.861
b) per le unità sanitarie locali con spesa corrente superiore a 200 miliardi di lire (n. 80):			
1) membri ordinari 4 (costo massimo 12,1) onere 4 x 12,1 x 80	3.872		
2) presidenti collegio (indennità altri componenti + 20 per cento) 12,1 + 20 per cento = 14,5 x 80	1.162		5.034
Totale oneri		21.895	

Economie indotte dal comma 7 dell'articolo 1
(in milioni di lire)

spesa per contenzioso: lire 310.000

economie indotte per effetto del provvedimento
(2 per cento su oneri per contenzioso)

2 per cento x 310.000 = lire 6.200

Direttore amministrativo - Capo servizio delle unità sanitarie locali

Stipendio iniziale lordo	L. 33.600.000
Tredicesima mensilità	» 2.800.000
Indennità integrativa speciale	» 11.000.000
Indennità di direzione	» 13.100.000
Competenze annue lorde	<u>L. 60.500.000</u>
+ 100 per cento	<u>L. 121.000.000</u>

La soppressione dell'imposta stabilita con l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, e reiterata con l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382, comporta il venir meno del finanziamento, corrisposto all'Unione italiana ciechi, per la fornitura dell'apposita medaglietta per i cani. Il contributo previsto dalla disposizione in esame costituisce, pertanto, un finanziamento compensativo sostanzialmente corrispondente all'introito venuto meno a seguito della soppressione del predetto tributo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 giugno 1992, n. 320, 26 agosto 1992, n. 368, e 26 ottobre 1992, n. 418.

Decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992.

Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, di disciplinare per gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali la durata in carica ed i criteri per la nomina e per le corrispondenti indennità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare agli alunni handicappati l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica in relazione alle operazioni preliminari preordinate all'inizio dell'anno scolastico;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di erogare all'Unione italiana ciechi un contributo compensativo per il 1992, al fine di non pregiudicarne l'attività istituzionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, per gli affari sociali, del tesoro e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino al 31 dicembre 1993.

2. Gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali decadono dalla carica a decorrere dal 1° gennaio 1993. Il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme deliberazione della rispettiva giunta, provvede, a decorrere dalla stessa

data e, comunque, non oltre il 15 gennaio 1993, con proprio decreto, al rinnovo degli amministratori straordinari, confermando gli amministratori uscenti, previa verifica positiva dei risultati di gestione da condurre *tenendo anche conto degli atti di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ovvero scegliendo nuovi amministratori tra gli aspiranti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, con le modalità previste dal comma 8 dello stesso articolo 1, da espletarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1992, e che non abbiano raggiunto il settantesimo anno di età. Per le regioni a statuto ordinario, anche ai fini dell'attuale conferma di amministratori comunque nominati senza che sia stato interpellato il comitato dei garanti, si applicano le modalità previste dal citato comma 8 dell'articolo 1. Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma abbia proceduto ad accorpamenti delle unità sanitarie locali, la nomina dell'amministratore straordinario è effettuata direttamente dalla regione in deroga alle modalità previste dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge, scegliendo il nominativo dal predetto elenco. Non possono essere confermati o nominati amministratori straordinari coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 1991.*

3. Ai responsabili delle unità sanitarie locali e delle regioni in materia sanitaria sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, a far data dalla data di entrata in vigore della predetta legge e si applicano anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso.

4. Le indennità spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione o dalla provincia autonoma in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unità sanitarie locali. L'indennità annua, al lordo delle ritenute erariali, è determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi capi-servizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non può risultare superiore al doppio della predetta somma. All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni. Per i pubblici dipendenti la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. È abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111. L'indennità di carica dei componenti dei comitati dei garanti resta fissata nelle misure vigenti.

5. Nelle unità sanitarie locali che al termine dell'esercizio 1991 hanno raggiunto un volume di spesa di parte corrente superiore a lire duecento miliardi, il collegio dei revisori dei conti è integrato da altri due membri, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, e l'altro nominato dalla regione. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti è fissata dalla regione o dalla provincia autonoma in misura pari al 10 per cento del compenso spettante all'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale. Al presidente di detto collegio spetta una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. La maggiore spesa derivante dal presente comma trova compensazione nelle minori spese derivanti dal comma 7.

6. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, previa diffida, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità.

7. Nei rapporti con le farmacie e le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento l'unità sanitaria locale incaricata del pagamento del corrispettivo e non quella territorialmente competente.

8. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi dello statuto di autonomia e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche e integrazioni.

9. Il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che esercita entro il 31 dicembre 1992 opzione irrevocabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha maturato alla medesima data il diritto a pensione d'anzianità, conserva la posizione di impiego con il Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1993.

10. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

Articolo 2.

1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono uno psicologo ovvero un medico specialista nella patologia segnalata, in servizio presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente per l'istituto ove è iscritto l'alunno.

2. Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta giorni dalla

presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione, e comunque per non più di un anno.

Articolo 3.

1. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO - DE LORENZO - JERVOLINO
RUSSO - BOMPIANI - BARUCCI -
MANCINO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI